



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7008/2015
depositato il 14/10/2015

- avverso la sentenza n. 2548/2015 Sez:21 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
di MILANO
contro:

difeso da:

contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:

Atti Impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20101T013666000 REGISTRO
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20101T013667000 REGISTRO

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 7008/2015

UDIENZA DEL

23/03/2016 ore 09:30

N°

2220/2016

PRONUNCIATA IL:

23 MAR. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 APR. 2016

Il Segretario

Il segretario di sezione
Assistente Tributario
(Dott. Luigi Palesiotti Bellocchi)



**COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO
SEZIONE N° 13**

Motivi della decisione

L'agenzia delle Entrate di Milano appellava la sentenza n° 2548/21/15, depositata in data 7/11/2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO, che aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di liquidazione n.20101T013666000 e n. 20101T013667000, aventi ad oggetto l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni e interessi.

Con l'atto di gravame innanzi indicato, l'Ufficio censurava la sentenza impugnata, che aveva annullato gli atti impugnati, ritenendo sussistente la causa di forza maggiore.

Ed, invero, gli appellati avevano acquistato con le agevolazioni inerenti alla prima casa un immobile sito a _____ in data 7.5.2010, ed entro i 18 mesi non vi avevano trasferito la residenza.

I predetti hanno prodotto, però, denuncia in data 12.7.2011, dalla quale risultava che il loro appartamento era stato occupato da cittadini extracomunitari.

In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", la causa di forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dello stesso per mancato compimento dei lavori o per mancato rilascio di titoli abilitativi, deve tuttavia essere caratterizzata dai requisiti della non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità. (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, n. 864 del 19/01/2016) 4

Evidente appare che la sopravvenuta ed imprevedibile occupazione abusiva dell'abitazione integri un'ipotesi di forza maggiore, che i ricorrenti avevano denunciata prima della scadenza dei 18 mesi previsti dalla norma per il trasferimento della residenza, iniziando successivamente le azioni per lo sgombero dell'immobile, comportamento che esclude qualsivoglia addebito di colpa nei loro confronti.

Ne consegue il rigetto dell'appello.

La Commissione, infine, omette di pronunciarsi sulle spese, non essendosi i contribuenti costituiti.

P.Q.M.

Rigetta l'appello dell'ufficio e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese-
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.3.2016.

Il Relatore

dott. Federica Gaudino

Il Presidente

Dott. Laura Barbaini